



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 359 / 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE PORTALE SINTEL - DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2024/2026 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AD UNION BROKERS S.R.L. - CIG Z6E3DE8DCF.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2022, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 31/12/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici; si è, infatti, in presenza di un mercato particolarmente complesso; l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione di un broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n.792/1984 ed ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto

delle assicurazioni;

Tenuto conto che il Comune di Dosolo, per il soddisfacimento delle necessità relative al campo assicurativo, deve avvalersi della collaborazione di un broker assicurativo, e che il servizio di brokeraggio è affidato fino al 31/12/2023 alla società Union Brokers s.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 01639560356, con sede a Reggio Emilia, in via Gandhi, n. 16;

Rilevato che l'attività di ausilio svolta in questi anni dalla citata società è risultata particolarmente efficace nella gestione dei sinistri, specialmente di quelli più vetusti, che comportano un più ampio lavoro di gestione, difficilmente realizzabile direttamente dagli uffici comunali, che non sono strutturati per poter gestire i continui rapporti con le Compagnie e con i liquidatori incaricati dalle stesse;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2024, 2025 e 2026;

Tenuto conto che il valore del servizio di brokeraggio assicurativo deve essere commisurato al totale delle provvigioni sui premi relativi alle polizze assicurative, al netto delle imposte, e che il valore complessivo di tale servizio per le annualità 2024, 2025 e 2026 può essere determinato in complessivi Euro 8.184,00;

Richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, il quale stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che si sostanziano nella insussistenza dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure per forniture di beni o servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00;

Dato atto che, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad Euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

Dato atto, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la sottoscritta, Furattini Roberta, Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Vista l'istruttoria a cura del RUP, che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le

quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 e art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

Precisato che l'importo spettante per il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale, in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni, calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, per un importo presunto pari ad Euro 8.184,00 totali per gli anni 2024, 2025 e 2026;

Atteso che:

- è stata attivata sul portale di e-procurement Sintel di Regione Lombardia la procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (id. procedura 177845204);
- la società Union Brokers s.r.l. è stata invitata a formulare la propria offerta;

Vista l'allegata offerta, presentata da Union Brokers s.r.l., tramite il Portale Sintel – ID procedura 177845204 (protocollo informatico offerta 1703762345926), nella quale il corrispettivo per l'espletamento del servizio di che trattasi è quantificato in complessivi Euro 8.184,00 per il triennio 2024/2026;

Atteso che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la stazione appaltante potrà verificare tale dichiarazione, nell'ambito dei controlli a campione che verranno definiti annualmente;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2024/2026 alla ditta Union Brokers s.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 01639560356, con sede a Reggio Emilia, in via Gandhi, n. 16;

Ottenuto il CIG per la presente procedura, che è il seguente: Z6E3DE8DCF, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'allegato capitolato d'oneri, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, non comportando impegno di spesa;

Dato atto, altresì, che lo scrivente Responsabile, nell'approvazione del presente atto, è in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso;

determina

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 ad Union Brokers s.r.l., C.F. /P.IVA 01639560356, con sede in Via Gandhi, n. 16, a Reggio Emilia (RE), verso corrispettivo pari ad Euro 8.184,00 complessivi;
- 3) Di procedere all'affidamento diretto del predetto servizio mediante procedura Sintel ID 177845204;
- 4) Di dare atto che l'affidamento di tale servizio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente, in quanto il broker riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni, calcolate in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, per un valore presunto pari ad Euro 8.184,00 totali per il triennio 2024/2026;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- 6) Di dare atto che l'informativa privacy dedicata ai fornitori è disponibile sul sito internet www.comune.dosolo.mn.it nella sezione "Privacy";
- 7) Di comunicare ad Union Brokers s.r.l. la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, non comportando impegno di spesa.

Lì, 29/12/2023

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di DOSOLO

(Provincia di Mantova)

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026**

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO

**Articolo 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DEL
CONTRATTO**

Articolo 4 OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Articolo 5 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL’ENTE

Articolo 6 POLIZZA ASSICURATIVA

Articolo 7 CAUZIONE DEFINITIVA

Articolo 8 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA’ DEL BROKER

Articolo 9 PENALI

Articolo 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Articolo 11 RECESSO

Articolo 12 CONTROVERSIE

Articolo 13 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

**Articolo 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA**

Articolo 1

OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Dosolo ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successivi Regolamenti ISVAP. Il broker, con propri mezzi ed organizzazione metterà a disposizione del Comune di Dosolo i propri servizi, che vengono elencati in via principale e non esaustiva:

- **risk management**: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune di Dosolo in attinenza all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
- **programma assicurativo**, con aggiornamento continuo, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla razionalizzazione dei costi mediante: valutazione delle coperture assicurative in essere in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione di eventuali rischi scoperti;
- studio delle innovazioni legislative e nuove proposte migliorative riscontrate nel mercato assicurativo;
- assistenza tecnica nella **redazione dei capitolati d'oneri** e nella predisposizione della documentazione in caso di svolgimento di procedure di affidamento dei servizi assicurativi nei vari rami;
- **gestione amministrativa dei contratti assicurativi** (comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico), consistente in: segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze; segnalazione preventiva delle scadenze contrattuali e premi dovuti; controllo sulla corretta emissione delle polizze e relative appendici; comunicazione dati di regolazione premio;
- assistenza (telefonica, posta elettronica, on-site), consulenza e **gestione dei sinistri attivi e passivi**, consistente in: presa in carico e gestione dei sinistri pregressi (anche derivanti da più contratti assicurativi) ancora in fase di definizione; assistenza tecnica per apertura e gestione dei sinistri; report annuale (o a eventuale richiesta in caso di necessità) sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati/riservati (con indicazione dei relativi importi) e dichiarati senza seguito; monitoraggio dei sinistri attivi su garanzie dirette e salvaguardia dei tempi di prescrizione;
- **recupero danni** cagionati all'ente da terzi responsabili;
- **pagamento dei premi assicurativi**: l'amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi alla società di brokeraggio, previa indicazione dei dati necessari a norma di legge per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare i corrispettivi alle compagnie assicuratrici ed ad inviare al Comune di Dosolo gli originali delle polizze e delle appendici, opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato dal broker avrà effetto liberatorio. Il broker sarà responsabile e terrà indenne il Comune di Dosolo da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancante o tardiva attribuzione dei premi alle compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. Le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena l'applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nonché in materia di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Articolo 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni tre, con decorrenza dal 01/01/2024 fino al 31/12/2026. L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore eventuale periodo da stabilire.

L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà comunque continuare a garantire le prestazioni contrattuali anche dopo la scadenza del contratto per il tempo eventualmente necessario al completamento delle procedure di gara (proroga tecnica).

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Articolo 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Dosolo alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi, sotto forma di provvigioni percentuali offerte in sede di rinnovo dei contratti per la loro intera durata, ed applicate ai premi corrisposti.

In caso di procedure di affidamento di servizi assicurativi con esito negativo il Comune di Dosolo non corrisponderà alcuna provvigione o compenso.

Non comporterà alcun corrispettivo a carico del Comune di Dosolo lo svolgimento di qualsiasi attività prevista dal presente capitolato.

Articolo 4 OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Dosolo, secondo le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali il Comune di Dosolo ha stipulato polizze assicurative;
- assicurare la gestione del programma assicurativo dell'ente e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte del Comune;
- non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;

- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

Articolo 5 PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Il Comune si impegna a rendere noto, in occasione dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, e formulerà la cosiddetta "clausola broker", che verrà inserita nei capitolati che saranno predisposti per l'affidamento delle singole coperture assicurative, in maniera tale da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere; il broker non potrà, in ogni caso, richiedere alla compagnia un compenso maggiore alla percentuale dichiarata in sede di offerta economica presentata per la partecipazione alla procedura di gara;

Articolo 6 POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del presente contratto, il broker affidatario del servizio dovrà consegnare copia della polizza RC Professionale, così come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005, e comunicare annualmente gli estremi del rinnovo della medesima.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00 per ciascun sinistro e di € 1.500.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Articolo 7 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il broker, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, si impegna a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia, definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del nuovo codice pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto.

Articolo 8 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione comunale.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che

comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker risponde, inoltre, dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Il Comune di Dosolo ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Articolo 9 PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, il Comune di Dosolo provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante pec) assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte dell'Amministrazione comunale a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 200,00, salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Dosolo si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto, così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

Articolo 11 RECESSO

È facoltà del Comune di Dosolo recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi al broker per iscritto (raccomandata A/R o Pec).

Le parti convengono inoltre che per giusta causa, il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker.

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Dosolo e il Broker viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

ART. 13 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

E' fatto obbligo al broker di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il broker ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio.

Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio in esame non potranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della gestione di cui trattasi.

Il broker del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il broker, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il broker si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Documento d'offerta

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2024/2026

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2024/2026
<i>Nome Ente</i>	Comune di Dosolo
<i>Identificativo della procedura</i>	177845204
<i>Codice Gara</i>	3

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	UNION BROKERS SRL
------------------------	-------------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Offerta economica</i>	8.184,00000 EUR
<i>Base dell'asta</i>	8.184,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	36



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 359 del 29/12/2023

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE PORTALE SINTEL - DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2024/2026 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AD UNION BROKERS S.R.L. - CIG Z6E3DE8DCF.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 29/12/2023 al 13/01/2024 per 15 giorni consecutivi.

Li, 20/01/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)